

Deliberazione n.49 del Consiglio di Amministrazione del 07/12/2023 – prot. 1520

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Esito Negativo.**

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Calvatone, Cingia de' Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo e Voltido, il Consorzio Casalasco Servizi Sociali per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti locali soci;

Rilevato che lo scopo del Consorzio, così come indicato dall'art. 3 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Richiamato il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica;

Considerato che il decreto sopracitato individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e alla comunicazione dell'esito della stessa, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Preso atto che il Consorzio ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto così come previsto dalle "Linee guida" rilasciate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

Preso atto che il Consorzio, alla data del 31 dicembre 2022, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2017, alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014;

Visto l'Art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

1. Di prendere atto che il Consorzio, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo.
2. Di dare atto che l'esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi di legge.
3. Di disporre la pubblicazione sul sito del Consorzio.

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE  
DEL CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI

Massimo Mori

